



Informazioni rapporto di gestione 2021

1. Rapporto di gestione per l'esercizio 2021

a. Scadenza per l'inoltro del rapporto di gestione

La documentazione completa e revisionata (composta da conto annuale, allegato, rapporto dell'ufficio di revisione e verbale di approvazione del conto annuale) deve essere inoltrata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. Significa che per l'esercizio contabile 2021, chiuso al 31 dicembre 2021, la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2022.

b. Richiesta di proroga

Una proroga per la trasmissione del rapporto di gestione è concessa di principio per un massimo di due mesi, e deve essere inoltrata entro il termine di presentazione ordinario. La proroga viene concessa unicamente nel caso in cui l'istituzione di previdenza o l'ufficio di revisione attestino per iscritto che non sussiste una situazione di scoperto.

c. Documentazione da inoltrare

Il Consiglio di fondazione deve inoltrare:

- conto annuale (bilancio, conto economico, allegato) validamente sottoscritto;
- rapporto dell'ufficio di revisione;
- verbale di approvazione del conto annuale da parte del Consiglio di fondazione. Il verbale (o i verbali) devono essere sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente dell'istituzione di previdenza;
- il bilancio tecnico rispettivamente il rapporto attuariale del perito in materia di previdenza professionale, nel caso in cui questi documenti siano stati allestiti sulla base dei dati alla chiusura del bilancio;
- altri documenti richiesti dall'Autorità di vigilanza.

Le istituzioni collettive e comuni devono inoltre inoltrare il modulo compilato dall'esperto in materia di previdenza professionale secondo quanto previsto dalle Direttive CAV PP D-01/2021 (Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti in situazione di concorrenza).

2. Direttive della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Nel 2021 la CAV PP ha modificato rispettivamente emanato le seguenti direttive:

- Direttive no. 01/2021 del 26.01.2021, Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza
- Direttive no. 02/2021 del 01.11.2021, *Assurance qualité en cas de gestion externe de la fortune de prévoyance* (in francese) o *Qualitätssicherung bei der externen Verwaltung von Vorsorgevermögen* (in tedesco)
- Direttive no. 03/2014 del 01.07.2014, Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo (modifica del 23.06.2021, entrata in vigore al 31 dicembre 2021)
- Comunicazioni no. 01/2021 del 30.03.2021, *Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l'art. 46 OPP 2* (in francese) o *Leistungsverbesserungen bei Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen nach Art. 46 BVV2* (in tedesco)
- Comunicazioni no. 03/2021 del 03.11.2021, *Recommandation aux institutions du pilier 3a et aux institutions de libre passage concernant l'application volontaire des règles de gouvernance énoncées aux art. 48f à 48l OPP 2* (in francese) o *Empfehlung für die Säule 3a- und Freizügigkeitseinrichtungen zur freiwilligen Anwendung der Governance-Regeln von Art. 48f - Art. 48l BVV2* (in tedesco)

Tutte le direttive della CAV PP sono consultabili nella versione attuale sul sito:

www.oak-bv.admin.ch

3. Indicazioni generali

a. Regolamenti / Conferma del perito in materia di previdenza professionale

I regolamenti nuovi o modificati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di fondazione e regolarmente sottoscritti, devono essere trasmessi all'Autorità di vigilanza per il relativo esame. La data di entrata in vigore del regolamento deve essere determinata all'interno del regolamento stesso (ad es. "valido dal gg.mm.aaaa").

I regolamenti devono essere presentati nella versione definitiva.

Relativamente al regolamento di previdenza e al regolamento sugli accantonamenti attuariali deve essere allegata l'attestazione dell'esperto in materia di previdenza professionale. Il modulo per la certificazione dell'esperto è reperibile all'indirizzo internet: www.ostschweizeraufsicht.ch. Per le istituzioni collettive, in occasione della verifica dei piani di previdenza da parte dell'esperto in materia di previdenza professionale, deve essere tenuto in considerazione il parere dell'UFAS di cui al Bollettino della previdenza professionale Nr. 97 cfr. 569 (disponibile in tedesco e francese) oltre che la direttiva DTA 7 della CSEP.

b. Tasso minimo LPP e tasso d'interesse di mora per le prestazioni d'uscita

Il tasso minimo LPP per il 1° gennaio 2022 rimane all'1%. Il tasso d'interesse di mora per il 1° gennaio 2022 resta pure invariato al 2% (Tasso minimo LPP più 1%; cfr. art. 7 OLP).

Il tasso di mora è dovuto se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 4 LFLP).

c. Miglioramento delle prestazioni

Gli istituti comuni e collettivi, nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente costituite, possono concedere miglioramenti delle prestazioni solo a determinate condizioni (art. 46 cpv. 1 OPP2).

Un miglioramento delle prestazioni secondo l'art. 46 OPP 2 è qualsiasi interesse sull'avere di vecchiaia dell'assicurato attivo che supera il limite superiore secondo le tavole generazionali ai sensi della DTA 4. Il limite massimo viene arrotondato matematicamente allo 0,1% (vedi comunicazione CAV PP M-01/2021 del 30 marzo 2021, miglioramenti delle prestazioni nelle istituzioni collettive e comuni ai sensi dell'art. 46 OPP2). Al 30 settembre 2021, la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) ha fissato il limite superiore (tavole generazionali) secondo la DTA 4 al 2,17%. Di conseguenza, **a partire dal 1° gennaio 2022, un interesse sull'avere di vecchiaia superiore al 2,2%** è considerato un miglioramento delle prestazioni ai sensi dell'art. 46 OPP2.

Questa regola è vincolante per tutte istituzioni collettive e comuni. Restano riservate le eccezioni secondo l'art. 46 cpv. 3 OPP2.

d. Annunci sugli avvicendamenti di personale (Art. 48g OPP2)

Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale, devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente (Art. 48g cpv. 2 OPP2). L'annuncio comprende il nome, la funzione e i diritti di firma. Auspichiamo come adeguata un'informazione trimestrale di eventuali modifiche.

Contestualmente all'annuncio di avvicendamenti, occorre confermare che è stata effettuata la necessaria verifica dell'integrità e lealtà, e che (laddove necessarie) sono state annunciate le modifiche all'Ufficio del registro di commercio.

e. Annuncio di cambiamenti in seno all'ufficio di revisione rispettivamente all'esperto previdenziale

L'ufficio di revisione e l'esperto previdenziale abilitato devono informare tempestivamente l'Autorità di vigilanza nel caso di una cessazione del loro mandato (art. 36 cpv. 3 e art. 41 OPP2).

f. Annuncio di contributi non incassati

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta (art.

58a cpv. 1 OPP2). L'informazione comprende il nome del datore di lavoro affiliato, il contributo annuo, l'ammontare dello scoperto e lo stato della procedura di incasso.

g. Rilevamento statistico della CAV PP

Anche nel 2022 la CAV PP effettuerà nuovamente nel 2022 un rilevamento statistico per conoscere la situazione finanziaria delle casse pensioni al 31 dicembre 2021.

La CAV PP coordinerà questa indagine centralmente per tutte le autorità di vigilanza. Il contatto avviene direttamente tramite la CAV PP e avviene ancora una volta esclusivamente elettronicamente tramite uno strumento online. I dati devono essere registrati anche se non fossero definitivi. Eventuali domande devono essere rivolte direttamente alla CAV PP. Vi ringraziamo anticipatamente per la partecipazione al rilevamento statistico.

h. Tassa di vigilanza per la CAV PP

Secondo l'art. 7 dell'Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP1) le Autorità di vigilanza riconoscono alla CAV PP una tassa di vigilanza. Questa tassa viene calcolata sulla base del numero di istituzioni vigilate, del numero di persone attive assicurate e sul numero di rendite versate da parte delle istituzioni vigilate, ed è riscossa presso le istituzioni vigilate (cfr. la decisione del Tribunale federale 9C_331/2014 del 23 marzo 2015).

Il calcolo si basa sui dati al 31 dicembre dell'anno precedente (tassa base di CHF 300.-- per istituto di previdenza e una tassa flessibile di al massimo 55 centesimi per assicurato e per rendita pagata).

In questo senso saranno calcolati gli importi per la tassa di vigilanza alla CAV PP per l'anno 2021 (sulla base dei dati al 31.12.2020), e nel corso della prima metà del 2022 sarà inviata la fattura alle istituzioni di previdenza.

i. Prestazioni dei fondi padronali

Nell'aprile 2021 la Conferenza delle Autorità cantonali di vigilanza sulle fondazioni e LPP ha redatto un documento concernente l'ammissibilità delle prestazioni dei fondi padronali. Questo documento è consultabile anche al sito internet www.ostschweizeraufsicht.ch

4. Novità legislative

Revisione AI, Sistema di rendite lineare

Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la riforma "Ulteriore sviluppo dell'AI" il quale prevede anche un sistema di rendite lineare (cfr. art. 24a LPP). Occorre pertanto verificare l'adeguatezza dei regolamenti di previdenza e se del caso provvedere ad un loro adeguamento. La scadenza per l'inoltro dei regolamenti adattati è fissata per il 30 giugno 2022.